

**GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA**

30 maggio 2020	FASCICOLO SECONDO	N. Foglio 2084
----------------	--------------------------	-----------------------

DECRETI

N. 1881/29.5.2020

Protocolli sanitari speciali in base ai quali operano le aziende turistiche nell'ambito dell'adozione di misure contro la diffusione del coronavirus COVID-19.

**I MINISTRI
DELL'ECONOMIA - SANITÀ - TURISMO**

Visto:

1. Le disposizioni:

- a. Dell'art. 60 della legge n. 4688/2020 "Forme speciali di turismo e disposizioni per lo sviluppo turistico" (A 101).
 - b. Della legge n. 3861/2010 "Rafforzamento della trasparenza con la pubblicazione obbligatoria delle leggi e degli atti degli organi governativi, amministrativi, locali e regionali su Internet" (A 112).
 - c. Del DPR n. 142/2017 "Organizzazione del Ministero delle Finanze" (A 181).
 - d. Del DPR n. 121/2017 "Organizzazione del Ministero della Salute" (A 148).
 - e. Del DPR n. 127/2017 "Organizzazione del Ministero del Turismo" (A 157).
 - f. Del DPR n. 83/2019 "Nomina del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri, Ministri Aggiunti e Viceministri" (A 121).
 - g. Del d.lgs. n. 356/1974 relativo al "Codice di riscossione dei crediti dello Stato" (A 90).
 - h. Del decreto interministeriale n. 340/18.7.2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Finanze concernete "Assegnazione di competenze al Viceministro delle Finanze, Theodoros Skylakakis" (B 3051).
2. L'approvazione dei protocolli sanitari speciali per le aziende turistiche da parte della Commissione Nazionale per la Protezione della Salute Pubblica dalla diffusione del coronavirus COVID-19 nella 60a seduta del 28 maggio 2020.
3. il fatto che le disposizioni del presente regolamento non comportano spese a carico del bilancio statale, in base alla relazione n. 8025/29-5-2020 della Direttrice Generale della Direzione Generale delle Finanze e dei Servizi Amministrativi del Ministero del Turismo, decretano:

Articolo 1

Campo di applicazione - Definizioni

1. L'adozione di protocolli sanitari speciali per le aziende turistiche di cui al par. 1 dell'art. 1 della legge n. 4276/2014 (A 155), che vanno attuati in aggiunta e prevalgono, a seconda del caso, delle condizioni di esercizio in vigore per tali aziende.
2. Per l'attuazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) Dispositivi di Protezione Individuale (in seguito DPI): mascherina (semplice chirurgica oppure in tessuto), guanti monouso. Soprattutto per il personale del servizio di ricezione, è possibile utilizzare visiere/ripari facciali.
 - b) Misure di base per evitare la diffusione del coronavirus - COVID-19: igiene delle mani, uso di antisettici, niente strette di mano, mantenimento delle distanze interpersonali, niente contatti delle mani con la faccia e, in genere, attuazione di misure di igiene personale e respiratoria.
 - c) Gestione di un caso sospetto di COVID-19: la procedura descritta nell'Allegato III del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
 - d) Libro casi - COVID-19: libro (non vidimato), nel quale si registrano i casi relativi alla prevenzione o alla gestione di un caso sospetto
 - e) Personale dell'alloggio turistico: la totalità dei dipendenti, inclusi quelli che effettuano il tirocinio.
3. I protocolli vanno attuati fino al 31.12.2020, nell'ambito dell'adozione di misure contro la diffusione del coronavirus COVID-19 e sono inclusi negli Allegati del presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Protocolli sanitari speciali

1. Per gli alberghi del caso aa), punto a) par. 2 dell'art. 1 della legge n. 4276/2014, viene attuato l'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le altre categorie di alloggi (ad eccezione dei campeggi organizzati) viene attuato l'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, a seconda dei servizi forniti dall'alloggio.

3. Per i campeggi organizzati del caso bb) punto a) par. 2 dell'art. 1 della legge n. 4276/2014, viene attuato l'Allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le agenzie turistiche e charter nautico operano in base alla normativa in vigore, indicativamente, per quanto riguarda il mantenimento delle distanze in ambienti chiusi, l'uso di DPI, la promozione delle transazioni elettroniche e dell'informazione elettronica/telefonica con collaboratori, fornitori e clienti.

5. Le agenzie turistiche e le Imprese di Trasporti Turistici Stradali (TEOM) che utilizzano autobus turistici di tipo chiuso e/o aperto, operano in base alla normativa in vigore, indicativamente, per quanto riguarda il numero massimo di passeggeri consentito e l'uso di DPI e, inoltre:

- Vengono informate sulla pandemia da COVID-19 e forniscono istruzioni al loro personale per il riconoscimento dei segni e dei sintomi.

- Il personale viene informato in base alle indicazioni di EODY per l'attuazione meticolosa delle misure di igiene, le tecniche di lavaggio delle mani, l'utilizzo corretto dei DPI, i casi di utilizzo di antisettici, per evitare i contatti con persone che presentano sintomi del sistema respiratorio e la gestione adeguata dei rifiuti.

- Il personale viene informato sulle procedure da attuare per la gestione di un caso sospetto - quando un passeggero dell'autobus presenta segni e sintomi indicativi dell'infezione da COVID-19 -, per fornire assistenza e per la corretta selezione e l'utilizzo di DPI, in base alle istruzioni di EODY.

- Elaborano un piano scritto per la gestione dei casi sospetti di COVID-19, in base alle istruzioni di EODY.

- Provvedono affinché ci siano sufficienti quantitativi di antisettici, disinfettanti, dispositivi di protezione e di prodotti per la pulizia.

- All'entrata degli autobus turistici devono essere disponibili prodotti antisettici.

- Si raccomanda il posizionamento di un pannello separatore trasparente tra il conducente e i passeggeri (plexiglas o altro materiale simile di spessore e di resistenza adeguata) e che la portiera del conducente rimanga chiusa.

- Per il caso degli autobus turistici speciali di tipo aperto, si dà precedenza assoluta alla discesa dei passeggeri e in seguito avviene la salita.

- Si raccomanda l'uso di guanti da parte del conducente durante il rifornimento di carburante, nonché in altre procedure che richiedono il contatto con superfici di apparecchi utilizzati da molte persone e in assenza di installazioni vicine per il lavaggio delle mani o di una postazione con antisettico.

- Si raccomanda l'aerazione naturale continua degli autobus turistici. In caso di veicoli con finestrini non apribili in cui viene utilizzata l'aria condizionata, è necessario disattivare il ricircolo dell'aria.

- Disinfezione meticolosa e completa dopo ogni trasporto o dopo la fine del turno. Al termine di ogni percorso, si raccomanda la pulizia con antisettico delle superfici e dei punti di contatto frequente all'interno dei veicoli (p.es. corrimano).

6. Le agenzie di autonoleggio operano in conformità alla normativa in vigore, indicativamente, per quanto riguarda il numero massimo di passeggeri consentito, l'uso dei DPI e il rispetto delle distanze e inoltre è necessaria la pulizia e la disinfezione dei veicoli prima dell'utilizzo da clienti diversi.

7. Per le agenzie di noleggio moto e di veicoli a tre ruote e quattro ruote oltre i 50 cc., è richiesta la pulizia e la disinfezione dei veicoli prima dell'utilizzo da clienti diversi.

2A. In particolare, per gli ostelli della gioventù di cui al caso cc) punto a) par. 2 dell'art. 1 della legge n. 4276/1986 (A 155), vanno attuate le seguenti misure supplementari:

a. È vietato l'uso del salone – sala da pranzo per altre attività e del locale della cucina ad uso comune (par. 2 e 4 art. 3 del D.M. n. 26036/2014 – GU B 3510).

b. Il locale lavanderia-stenditoio e stireria ad uso dei clienti, il locale con cassette di custodia bagagli con accesso nella zona di ricezione, il locale pulizie con prodotti di pulizia e fornitura di acqua per la pulizia con il relativo lavandino devono essere sottoposti a pulizia e in seguito ad aerazione dell'ambiente e devono funzionare in base ad un programma e in modo che non ci sia affollamento (mantenimento di una distanza di almeno 1,5 m tra le persone).

c. Per quanto riguarda le camere da letto – dormitori, la loro capacità viene limitata al 50% con mantenimento obbligatorio della distanza di 1,5 m tra i letti.

d. Al momento dell'entrata nell'ostello della gioventù viene effettuata la misurazione della temperatura corporea e viene compilato un questionario sanitario. (Decreto interministeriale 8958/GU B2370/16.06.2020).

Articolo 3

Formazione all'attuazione dei protocolli sanitari per gli alloggi turistici

1. La frequentazione di un corso formativo sui protocolli sanitari per gli alloggi turistici è obbligatoria ed è collegata al funzionamento sicuro e legale di tutte le imprese.

2. La procedura di formazione certificata è di competenza del Ministero del Turismo, che può affidare la sua implementazione alla Camera di Commercio Alberghiera Ellenica (XEE) e a enti collaboranti.

Formazione all'attuazione dei protocolli sanitari per gli alloggi turistici

1. La frequentazione di un corso formativo sui protocolli sanitari per gli alloggi turistici è obbligatoria ed è collegata al funzionamento sicuro e legale di tutte le imprese.

2. La procedura di formazione certificata è di competenza del Ministero del Turismo, che può affidare la sua implementazione alla Camera di Commercio Albergiera Ellenica (XEE) e a enti collaboranti.

Articolo 4

Marchio di certificazione "Health First"

1. È adottato il Marchio di certificazione "Health First" che diventa obbligatorio per le imprese degli alloggi turistici operanti nell'anno 2020.
2. Il Marchio sarà esposto in un punto ben visibile dello spazio di ricezione comune dell'alloggio per certificare che l'impresa attui i protocolli sanitari, come vengono previsti caso per caso negli Allegati I e II.
3. L'elaborazione del protocollo sanitario per le principali strutture alberghiere e il rilascio del Marchio vengono effettuati elettronicamente attraverso una speciale applicazione online dello XEE. I servizi competenti del Ministero della salute/EODY possono raccogliere le informazioni di contatto obbligatorie per il responsabile dell'attuazione del piano di gestione dei casi sospetti e per il medico collaboratore di specialità o esperienza adeguata, ove possibile, o il fornitore di servizi sanitari secondari di ogni alloggio tramite web service.
4. Per le strutture extralberghiere, il Marchio viene rilasciato dal Ministero del Turismo su richiesta dell'azienda, tramite il suo sito ufficiale (<http://www.mintour.gov.gr/>).
5. Il Marchio è riportato nell'Allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il rilascio del Marchio viene automaticamente comunicato all'Ufficio Turistico Distrettuale, nella cui giurisdizione territoriale opera l'alloggio.
7. Il presente articolo entra in vigore dal 20 giugno 2020.

Articolo 5

Autorità competenti per l'imposizione di sanzioni

1. Le autorità competenti per l'imposizione dell'ammenda amministrativa, nonché della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività per violazione delle disposizioni del presente decreto, sono gli Uffici Turistici Distrettuali territorialmente competenti del Ministero del Turismo. Laddove nel presente decreto viene prevista la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività, si intende la cessazione dell'attività dell'alloggio turistico con il suo sigillo di cui al decreto n. 7471/15.4.2019 del Ministro del Turismo "Procedura per il sigillo di imprese turistiche, nonché di negozi di distribuzione di cibo e bevande e di piscine all'interno degli alloggi turistici" (B 1479).
2. Le autorità competenti per l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste da altre norme regolamentari (e riportate nel presente decreto come "in conformità con la normativa in vigore") sono le autorità specificamente designate nelle disposizioni pertinenti, applicando le procedure stabilite dalla normativa in vigore.

Articolo 6

Procedure di ispezione - accertamento delle infrazioni

1. Le autorità competenti di cui all'art. 5 effettuano ispezioni regolari, straordinarie e in seguito a denunce e informano per iscritto l'Ufficio Turistico Distrettuale competente sugli esiti delle ispezioni. Durante le ispezioni, portano e mostrano il loro documento d'identità ufficiale o altro documento comprovante la loro qualifica.
2. Tali ispezioni sono effettuate nell'ambito dell'attività di controllo delle autorità competenti, in conformità alle disposizioni del presente decreto e dei rispettivi regolamenti operativi e in base alle loro competenze.

Articolo 7

Imposizione di ammende

1. L'ammenda amministrativa è inflitta con atto motivato dell'Ufficio Turistico Distrettuale competente per qualsiasi violazione delle misure previste nel presente decreto. Le ammende vengono inserite nelle entrate pubbliche (d.lgs. n. 356/1974) nel Conto delle Entrate Analitico (ALE) n. 1560989001 "Altre ammende e sanzioni pecuniarie".
2. Alle persone fisiche o giuridiche che violano le disposizioni dei protocolli sanitari speciali, come sono indicati negli Allegati del presente decreto, viene inflitta con atto motivato del Capo Ufficio dell'Ufficio Turistico Distrettuale territorialmente competente del Ministero del Turismo, ammenda amministrativa da euro cinquecento (500) a cinquemila (5.000) e sospensione dell'attività dell'impresa turistica per un periodo da quindici (15) a novanta (90) giorni.
3. La sanzione viene inflitta in base alla gradualità della seguente Tabella:

Violazione dei punti del protocollo sanitario speciale indicati con il n. 1	Ammenda di euro 500
Violazione dei punti del protocollo sanitario speciale indicati con il n. 2	Ammenda da euro 500 a 1.000
Violazione dei punti del protocollo sanitario speciale	Ammenda da euro 1.001 a 2.000

indicati con il n. 3	
Violazione dei punti del protocollo sanitario speciale indicati con il n. 4	Ammenda da euro 2.001 a 3.000
Violazione dei punti del protocollo sanitario speciale indicati con il n. 5	Ammenda da euro 3.001 a 4.000
Violazione dei punti del protocollo sanitario speciale indicati con il n. 6	Ammenda da euro 4.001 a 5.000 In caso di recidiva, viene inflitta la sospensione dell'attività dell'alloggio turistico per un periodo di giorni quindici (15).

4. La violazione delle disposizioni di cui ai parr. 5, 6 e 7 dell'art. 2 relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli è considerata violazione con il n. 5.

5. Ricorso contro gli atti relativi alle sanzioni amministrative è permesso tramite ricorso alla Commissione Ricorsi di cui all'art. 4 par. 6 della L. n. 3270/2004 (A 187), e ss.mm.ii.

Articolo 8

Autorità di informazione del pubblico

Come autorità competente a fornire informazioni al pubblico relativamente all'attuazione del presente decreto viene nominato il Ministero del Turismo, tramite il numero telefonico 1572 e altri mezzi elettronici (www.mintour.gov.gr).

La Camera di Commercio Alberghiera Ellenica (XEE) è responsabile per fornire informazioni ai suoi membri relativamente all'attuazione del presente decreto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31.12.2020, incluso.

ALLEGATO II

Protocollo sanitario speciale per la gestione dei campeggi organizzati

ALLEGATO II:

N.	Voce del protocollo	Settore di attuazione	Attuazione obbligatoria (O) Attuazione facoltativa (F)	Gradualità sanzioni
A	Piano per la gestione dei casi sospetti da COVID-19 (piano in forma scritta). Viene attuato meticolosamente il piano di gestione dei casi sospetti fornito dal EODY (Allegato III).	Amministrazione / Direzione	O	5
A.1	Nomina di un responsabile per l'attuazione del piano di gestione dei casi sospetti da COVID-19 del campeggio. Il responsabile per l'attuazione del piano di gestione dei casi sospetti viene indicato nel piano.		O	6
B	I casi e le misure attuate vengono registrati nel libro casi COVID-19	Amministrazione / Direzione	O	4
C	Sufficienza e utilizzo adeguato dei DPI: deve essere garantita la sufficienza dei DPI da fornire al personale del campeggio a seconda delle sue mansioni.		O	5
D	Informazione dei clienti sull'obbligo di attuare le misure di protezione contro le infezioni da COVID-19. I clienti vanno informati sul protocollo sanitario e sulle misure preventive contro l'infezione da COVID-19 che vengono attuate nei campeggi, nonché sulle misure vigenti in Grecia, ove possibile, prima del loro arrivo.			

D.1	La notifica del protocollo sanitario viene effettuata ai clienti stabili, agli organizzatori di viaggi e agli agenti di viaggio, associazioni, ecc., nonché ai clienti che hanno effettuato o effettueranno una prenotazione via e-mail.		O	1
D.2	Pubblicazione delle istruzioni sul sito web ufficiale del campeggio oppure tramite pubblicazioni sui social media.		F	
D.3	I protocolli sanitari e le relative istruzioni saranno inoltre esposti in punti ben visibili dell'alloggio (ingresso, area di ricezione, locali di interesse sanitario, ecc.) oppure verranno fornite tramite stampati.		O	3
D.4	Notifica del sito web del governo greco con le informazioni sull'infezione da COVID-19 e sulle misure riguardanti gli stranieri che visitano il paese, in lingua inglese.		F	
D.5	Si raccomanda l'aggiornamento del sito Web dell'alloggio con una sezione speciale sul COVID-19, in cui verranno pubblicati i protocolli sanitari, le istruzioni, le misure e la politica dell'alloggio, con la possibilità di collegamento tramite link con i siti del governo ellenico.		F	
E	Nomina di un coordinatore del campeggio per la prevenzione dei casi da COVID-19 e per l'attuazione del protocollo speciale e delle istruzioni di EODY.		O	6
F	Attuazione da parte del personale delle misure di base per evitare la diffusione del coronavirus - COVID-19 e utilizzo dei DPI.		O	5
G.1	La distanza interpersonale di 1,5 m deve essere mantenuta in tutti gli ambienti interni ed esterni tra le persone che non sono ospitate nello stesso mezzo di campeggio o non appartengono alla stessa famiglia/gruppo.	Distanza interpersonale	O	1
G.2	Nelle strutture delle aree ad uso comune all'interno del campeggio, deve essere mantenuta la distanza interpersonale adottando misure di marcatura speciali e di controllo dell'accesso, in modo che ci sia una distanza minima di 1,5 m tra le persone, che devono indossare anche la mascherina in tessuto.		O	1
H	Segnalazione delle violazioni: qualsiasi violazione delle istruzioni e dei regolamenti deve essere segnalata al coordinatore.		O	1
I.1	Formazione del personale A seconda delle mansioni, la formazione del personale deve riguardare: - il piano per la gestione dei casi sospetti da COVID-19; - l'utilizzo dei DPI; - l'attuazione delle misure di base per evitare la diffusione del coronavirus - COVID-19; - gli altri regolamenti speciali del campeggio per evitare la diffusione del COVID-19; - l'obbligo di segnalare i sintomi dell'infezione da COVID-19 al caporeparto, sia per quanto riguarda il personale stesso, sia i clienti, quando vengono individuati tali sintomi.		O	4
I.2	Termine per il completamento della formazione		O	4

	del coordinatore, che in seguito gestisce la formazione per il resto del personale: 20/06/2020			
I.3	I membri del personale che presentano sintomi di infezione respiratoria devono essere immediatamente allontanati dal luogo di lavoro.		O	4
J	Misure per evitare le transazioni a contatto diretto. Si raccomanda di privilegiare le transazioni elettroniche e il contatto telefonico per ordini, acquisti di servizi e di beni, apparecchiature ecc.		F	
K	Non è consentito l'ingresso, il passaggio, il soggiorno e l'uso delle strutture del campeggio da parte di non residenti nell'alloggio. I non residenti potranno fare uso della spiaggia adiacente senza attraversare il campeggio. Nel caso in cui l'accesso alla spiaggia venga effettuato dallo stesso ingresso del campeggio, è necessario garantire che i visitatori della spiaggia non vengano in contatto con i clienti e non utilizzino le sue strutture.		O	4
L	Norme operative per la spiaggia (disposizione di sedili ecc.) del campeggio in conformità alla normativa in vigore.		O	4
M	La direzione dell'alloggio provvede alla tenuta di un registro all'interno del campeggio per tutte le persone che soggiornano o hanno soggiornato nella struttura - nome e cognome, nazionalità, data di arrivo e di partenza, recapito (indirizzo, telefono, e-mail) in tutti i mezzi di campeggio oppure in bungalow, sia di proprietà dei clienti sia dell'azienda.	Direzione / Amministrazione	O	4
N	Posizionamento dei mezzi di campeggio La distanza tra i mezzi di campeggio di qualsiasi tipo (roulotte, caravan, tende ecc.) deve essere di almeno 5 m dall'entrata del mezzo e di 3 m in qualsiasi altra direzione. In alternativa, il numero dei clienti, compresi quelli permanenti, dovrebbe essere ridotto del 20% dalla capacità autorizzata in persone fisiche, a condizione che vengano rispettate le suddette distanze di 5 e 3 m. In tutti gli spazi deve essere garantita la distanza interpersonale di 1,5 m tra le persone che non sono ospitate nello stesso mezzo di campeggio o bungalow oppure non appartengono alla stessa famiglia/gruppo.	Posizionamento dei mezzi di campeggio	O	4
O	Attuazione delle disposizioni della delibera n. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 del Ministero della Salute "Misure di pulizia e di disinfezione degli ambienti e delle superfici durante la pandemia SARS-CoV-2" (ADA: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), e ss.mm.ii.	Pulizia e disinfezione	O	4
P	In caso di noleggio o di fornitura di tende, queste devono essere sottoposte a pulizia o disinfezione prima del loro utilizzo da clienti diversi, in base alle istruzioni del fabbricante. Nel caso in cui la pulizia crei aerosol (p.es. pulizia con acqua a pressione), la pulizia deve essere effettuata lontano dai clienti, usando i necessari DPI. Il resto dell'attrezzatura noleggiata o fornita	Mezzi di campeggio a noleggio	O	4

	(p.es. materassi, trombe, tavolini ecc.) deve essere pulito e disinfettato prima dell'utilizzo da clienti diversi.			
Q.1	Gli impianti sanitari (gabinetti, docce, luoghi di lavaggio delle mani, spogliatoi, lavandini per il lavaggio delle stoviglie) devono essere mantenuti puliti e in buon stato in base alle disposizioni sanitarie, effettuando l'adeguata aerazione durante l'uso.	Impianti sanitari	O	4
Q.2	Pulizia e disinfezione degli impianti sanitari. È necessario seguire un programma specifico di pulizia e controllo scritto con una frequenza tale da garantire che le condizioni igieniche degli impianti siano mantenute durante tutta la giornata.		O	4
Q.3	Posizionamento di bidoni per la spazzatura in diversi punti accessibili negli spazi interni ed esterni ad uso comune.		O	2
Q.4	I lavandini devono essere continuamente forniti di sapone, asciugamani di carta e bidoni per la spazzatura a pedale.		O	2
R	Si attua quanto previsto nell'Allegato I per le piscine e gli spa	Piscine - impianti ricreativi d'acqua	O	4
S	Funzionamento in conformità alla normativa in vigore	Ristorazione, negozi ed altri impianti	O	5

ALLEGATO III

Gestione di un caso sospetto di COVID-19

Nel caso in cui un ospite presenti sintomi compatibili con l'infezione da COVID-19, si applica la seguente procedura:

- Viene avvisato il medico con il quale collabora l'alloggio turistico per valutare il caso.
- Se il paziente necessita di ricovero urgente in ospedale e presenta un quadro clinico grave, viene trasferito all'unità sanitaria competente come caso sospetto di COVID-19. Nel caso in cui non sia possibile la gestione di un caso da COVID-19 dalle strutture sanitarie della zona, deve essere prevista la possibilità di trasferimento del paziente (Pronto Soccorso, ambulanza marittima, trasporto aereo) all'unità sanitaria più vicina adeguatamente attrezzata.
- Se il paziente presenti un quadro clinico lieve, il medico procede al prelievo di un campione per la conferma di laboratorio dell'infezione da COVID-19.
- Se il caso viene valutato come sospetto da COVID-19 dal medico collaborante, il responsabile sanitario dell'albergo informa IMMEDIATAMENTE EODY al numero 210 5212054 o al numero speciale 1135 (24 ore al giorno), per comunicare il caso sospetto e ricevere istruzioni sulla gestione.
- Il paziente con un lieve quadro clinico rimane nella sua camera fino a quando non vengano comunicati i risultati dei test di laboratorio.
- Durante l'attesa di cui sopra, viene evitato l'ingresso del personale nella camera del paziente senza validi motivi. Se necessario, si raccomanda che un membro del personale dell'alloggio di occupi esclusivamente del caso sospetto.
- Il medico e il personale che accede nella camera del paziente sospetto o del caso confermato, deve usare dispositivi di protezione individuale (DPI) ad alta protezione (mascherine, occhiali, camici impermeabili monouso). Le stesse precauzioni vanno adottate dal personale che si occuperà della pulizia della camera del paziente con COVID-19.
- In caso di conferma dell'infezione da COVID-19, il paziente viene trasferito nell'albergo di quarantena e in seguito nella struttura sanitaria che ospita i pazienti con COVID-19, se necessita di cure specializzate. Nel caso in cui non venga confermata l'infezione da COVID-19, il paziente viene gestito all'interno dell'albergo dal medico curante.
- Il paziente viene trasferito usando DPI (mascherina chirurgica semplice) e con mezzo di trasporto privato.
- Nel caso in cui ci sia un accompagnatore del paziente che desideri rimanere vicino per fornire le sue cure (p.es. marito o moglie), l'accompagnatore deve essere fornito di mascherina chirurgica e deve ricevere istruzioni affinché lavi le sue mani ogni volta che viene a contatto con secrezioni del paziente (p.es. saliva) e, in ogni caso, prima che si tocchi la faccia, mangi o beva.

11. I dati di contatto del parente del paziente devono essere sempre registrati nel caso sia richiesto il consenso per interventi quando il paziente non è in grado di comunicare.
12. Il materiale di protezione utilizzato (mascherina chirurgica monouso, guanti) deve essere smaltito nei bidoni della spazzatura evitando sempre il suo riutilizzo.
13. Dopo lo smaltimento del materiale di protezione, le mani devono essere lavate accuratamente con acqua e sapone. Si fa notare che l'uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani, che costituisce un'importantissima misura di prevenzione.

ALLEGATO IV

Marchio di certificazione Health First



La presente delibera deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Atene, 30 maggio 2020

I Ministri

Il Viceministro delle Finanze THEODOROS SKYLAKAKIS	Il Ministro della Salute VASILIS KIKILIAS
Il Ministro del Turismo THEOCHARIS THEOCHARIS	